REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso in materia di pensioni iscritto al n. **70164** del registro di Segreteria depositato in data 11 dicembre 2025 e proposto dai signori

A. B., C.F. OMISSIS, nato OMISSIS, ivi residente OMISSIS;

A. O., C.F. OMISSIS, nato OMISSIS, residente OMISSIS;

B. G., C.F. OMISSIS, nato OMISSIS, ivi residente OMISSIS;

C. E., C.F. OMISSIS nato OMISSIS, ivi residente OMISSIS;

D. B. S., C.F. OMISSIS, nato OMISSIS, residente OMISSIS;

D. M. M., C.F OMISSIS, nato OMISSIS, ivi residente OMISSIS;

L. R. M., C.F. OMISSIS, nato OMISSIS, residente OMISSIS;

L. G., C.F. OMISSIS nato OMISSIS, residente OMISSIS;

L. P., C.F. OMISSIS, nato OMISSIS, ivi residente OMISSIS;

T. S., C.F. OMISSIS, nato OMISSIS, ivi residente OMISSIS,

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in atti, dall'avv. Francesco Visciotto, del Foro di Genova, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Genova, via Innocenzo Frugoni n. 11/6 PEC francesco.viscioto@ordineavvgenova.it.

- **parte ricorrente -**

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, C.F. 80078750587, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco Velardi (C.F. VLR FNC 72E20 L112A) pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5, **parte resistente -**

Esaminati gli atti ed i documenti del giudizio.

Uditi, alla pubblica udienza del 17 settembre 2026 come da relativo verbale, per parte ricorrente, l'avv. Visciotto e, per l'INPS, l'avv. Velardi.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del giudizio i ricorrenti, già appartenenti alla Polizia di Stato e collocati in quiescenza per raggiunti limiti di età con qualifiche rientranti nei ruoli dei commissari o dei dirigenti, hanno premesso che, dall'esame dei rispettivi Mod. SM5007 di liquidazione

della pensione, poteva verificarsi che, dal novero dei benefici computati dall'INPS nel calcolo dell'assegno di pensione, erano stati omessi i QUATTRO scatti previsti dall'art. 27, commi 3 e 5 del D.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

In particolare, secondo la prospettazione attorea, sarebbe emerso che l'INPS ha computato il solo beneficio di cui al comma 4 dell'art. 27, relativo al coefficiente di trasformazione del sessantacinquesimo anno di età, omettendo invece di riconoscere i quattro scatti previsti dal comma 3.

Per tale ragione, i ricorrenti, a mezzo del proprio difensore, hanno inviato alle competenti Direzioni provinciali dell'INS diffide ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), del codice di giustizia contabile, senza ottenere il riconoscimento del beneficio richiesto.

I.1. Più in dettaglio, richiamate le disposizioni ritenute applicabili, i ricorrenti hanno precisato di essere stati tutti già in servizio alla data del 25 giugno 1982, di entrata in vigore del d.P.R. n. 336 del 1982, e di essere stati collocati a riposo al ricorrere dei nuovi limiti di età introdotti dall'art. 13 del d.lgs. n. 334 del 2000.

Su tali presupposti, i ricorrenti sostengono, quindi, che il beneficio dei quattro scatti previsto dal comma 3 dell'art. 27 troverebbe applicazione anche nei loro confronti in ragione dell'estensione riconosciuta dal comma 5, nonostante la liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema misto.

Pertanto, nell'avversare le circolari adottate sul punto dal Ministero dell'Interno e dall'INPS secondo le quali detto beneficio troverebbe

applicazione soltanto nei confronti di titolari di regimi pensionistici di tipo retributivo, i ricorrenti hanno contestato la prassi applicativa dell'Istituto, assumendo che tale limitazione non troverebbe fondamento nel dato normativo e sarebbe in contrasto con la lettera del comma 5 dell'art. 27, che richiama congiuntamente le disposizioni dei commi 3 e 4. A sostegno di quanto prospettato è stato, infatti, evidenziato come l'art. 27, comma 5, del d.lgs. n. 334 del 2000, nel disciplinare il regime transitorio applicabile al personale già in servizio alla data del 25 giugno 1982 e collocato a riposo con i nuovi limiti di età, richiami in modo unitario le disposizioni dei commi 3 e 4 del medesimo articolo. Da tale richiamo, secondo parte ricorrente, discenderebbe il diritto non soltanto all'applicazione del coefficiente di trasformazione corrispondente al sessantacinquesimo anno di età – non in contestazione - ma anche al riconoscimento dei quattro scatti del 2,5 per cento ciascuno, da computarsi sullo stipendio in godimento all'atto del pensionamento.

Parte ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo: "*Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previe, ove occorra, le declaratorie meglio ritenute, provvedere:*

- PER l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a vedersi attribuire il beneficio previsto dal combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 27, D.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334. E, per l'effetto:

- PER l'accertamento e la declaratoria del loro diritto al ricalcolo della pensione in godimento con il computo dei quattro scatti del 2,5 per cento ciascuno calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento, come

previsto dalla disposizione citata. Nonché:

- PER la condanna dell'INPS a pagare loro le somme spettanti a titolo di arretrato sui precedenti ratei di pensione non adeguati. Oltre a interessi e rivalutazione monetaria ex lege dovuti. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa".

II. Con memoria debitamente depositata il 2 settembre 2026 si è costituito in giudizio l'INPS che, ripercorso l'*iter* amministrativo in maniera sostanzialmente analoga a parte ricorrente, ha anzitutto precisato che i trattamenti pensionistici in argomento sono stati tutti determinati con il sistema misto, con applicazione dei benefici di cui all'art 27, co. 4 del d.Lgs. 334/2000 ossia con l'applicazione del coefficiente di trasformazione previsto per il 65° anno di età.

L'Ente previdenziale, invece, ha affermato l'insussistenza del diritto al cumulo tra il beneficio dei quattro scatti di cui all'art. 27, comma 3 ed il citato meccanismo previsto dal successivo comma 4.

In proposito, l'Istituto, nel ribadire che i trattamenti pensionistici sono stati liquidati con il sistema misto, ha prospettato una interpretazione disgiuntiva e non cumulativa dei benefici di cui al comma 3 e 4 ritenendo che il comma 4 preveda, per i funzionari il cui trattamento sia liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, un diverso e specifico meccanismo compensativo, rappresentato dall'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età. In tale quadro, pertanto, i quattro scatti del 2,5 per cento previsti dal comma 3 sarebbero, invece, destinati ai soli trattamenti determinati con il sistema interamente retributivo.

A sostegno di tale impostazione, l'INPS ha richiamato la circolare del Ministero dell'Interno n. 333/H/G49 del 10 gennaio 2013, dalla quale desume che, per i destinatari del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 27 del d.lgs. n. 334 del 2000, non troverebbero applicazione le disposizioni del successivo comma 5 nel senso invocato dai ricorrenti.

L'Istituto ha, altresì, evidenziato che i dati giuridici ed economici posti a base della liquidazione del trattamento pensionistico - compresi i benefici eventualmente spettanti - sono certificati e comunicati dall'Amministrazione di appartenenza e poi recepiti dall'INPS nel calcolo dell'assegno pensionistico.

Richiamati poi ampi stralci di alcune pronunce di altre Sezioni che corroborano la prospettazione fornita, l'Istituto, in via subordinata, ha eccepito la prescrizione dei diritti azionati e contestato la domanda di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, sostenendo che, nell'eventuale ipotesi di accoglimento, potrebbe spettare soltanto la maggior somma tra interessi e rivalutazione.

L'Ente previdenziale ha, quindi, concluso chiedendo di: "*dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto e/o estrometterlo dal giudizio e in ogni caso in subordine rigettare il ricorso per tutti i motivi esposti in narrativa e poiché inammissibile, e infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese e onorari di causa*".

III. In data 7 settembre 2026 parte ricorrente ha depositato memoria di replica alla comparsa di costituzione dell'INPS.

IV. Nel corso della pubblica udienza del 17 settembre 2026, parte ricorrente, nel ripercorrere diffusamente le argomentazioni contenute

in ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso, ribadendo la spettanza del beneficio dei quattro scatti in forza del combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 27 del d.lgs. n. 334 del 2000. Parte ricorrente, inoltre, ha evidenziato come anche i provvedimenti liquidativi dei trattamenti pensionistici in godimento dei ricorrenti siano composti da una doppia quota. Infine, ha insistito sul particolare valore interpretativo dei lavori preparatori del d.lgs. n. 334/2000.

L'avv.to Velardi, per l'INPS, nel rilevare l'irritualità della nota da ultimo depositata da parte ricorrente il 7 settembre u.s., ha osservato il mancato coinvolgimento del Ministero dell'Interno, quale amministrazione di appartenenza dei ricorrenti. Per il resto, ha insistito come in atti.

L'avv.to Visciotto, in replica, ha insistito per l'ammissibilità della memoria in quanto depositata in data 7 settembre u.s. ossia nei 10 giorni antecedenti la data di udienza. Ha manifestato, infine, di non ritenere necessaria o utile l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Interno.

All'esito della discussione, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

D I R I T T O

1. La domanda proposta dai ricorrenti attiene al riconoscimento del diritto al ricalcolo dei rispettivi trattamenti pensionistici con inclusione dei quattro aumenti periodici del 2,5 per cento previsti dall'art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 334 del 2000, invocati in forza del richiamo contenuto nel comma 5 della medesima disposizione.

1.1. In via del tutto preliminare, deve essere respinta l'istanza di estromissione del giudizio avanzata dalla parte resistente in quanto, in maniera assorbente, si osserva che gli atti avversati nel presente giudizio e di cui parte ricorrente richiede la riliquidazione sono rappresentati proprio dai provvedimenti adottati da parte resistente.

1.2. Sempre i*n via preliminare deve essere osservato che la trattazione del giudizio in materia di pensioni innanzi alla Corte dei conti è ispirato al principio di oralità (art. 155 c.g.c.) e che le parti del giudizio, esclusi gli atti tipici -rispettivamente introduttivo e di costituzione e risposta-, non hanno facoltà di depositare atti difensionali scritti se non nel (solo) caso in cui siano a ciò autorizzati dal Giudicante, al quale -e previa verifica del rispetto (e accettazione) del contraddittorio da parte del soggetto non depositante- spetta vagliarne l'ammissibilità ai fini della decisione del giudizio qualora una parte vi provveda sine titulo*. (cfr. Corte dei conti Sez. giur. regionale per il Veneto sent. 119/2025).

Sicché, una volta esauriti i termini assegnati a ciascuna parte per il deposito degli scritti difensivi consentiti, non è ammessa la produzione di ulteriori memorie aventi funzione meramente replicativa, salvo specifica autorizzazione del giudice o diversa previsione processuale. La memoria depositata da parte ricorrente il 7 settembre 2026, in quanto successiva alla costituzione dell'INPS - in favore del quale soltanto è riconosciuto il termine di cui all'art. 156 comma 1 c.g.c.- non risulta dunque riconducibile ad un atto processuale ritualmente previsto e deve, pertanto, essere espunta dal *thema decidendum*, non tenendosene conto ai fini della presente decisione.

2. Passando al merito del giudizio, si ritiene che il ricorso non risulti fondato e vada, pertanto, respinto per le ragioni di cui appresso. Anzitutto, si ritiene opportuno riportare di seguito il dettato del citato art. 27, rubricato *Collocamento a riposo del personale in servizio* e collocato al Capo III (Disposizioni transitorie) del Titolo I (Carriera dei Funzionari della Polizia che espletano funzioni di Polizia).

"*1. I limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio di cui all'articolo 13 sono applicati, con criteri di progressività, agli* ***appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336****. A tal fine il predetto personale è collocato a riposo d'ufficio con l'anticipazione massima, rispetto alla data di cessazione dal servizio per raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, di seguito indicata*: [*Omissis*].

2. Il collocamento a riposo d'ufficio di cui al comma 1 è disposto, con anticipazione differenziata rispetto alla data di cessazione dal servizio per il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, secondo lo schema indicato nell'allegata tabella.

3. ***Ai funzionari di cui al comma 1 che raggiungono il sessantacinquesimo anno di età a partire dal 2002****, vengono corrisposti,* ***in aggiunta alla pensione determinata come stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503****, quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento ed è assicurata, per il periodo intercorrente dalla data del collocamento a riposo e*

fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, la riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura concessi ai pari qualifica in attività di servizio.

4. Nei confronti dei ***funzionari di cui al comma 3, il cui trattamento sarà liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335,*** *troverà applicazione il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età, previsto dalla tabella A allegata alla legge medesima, fermo restando il beneficio di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.*

5. ***Agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale di pubblica sicurezza, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, non ricompresi nella previsione di cui al comma 1 e che saranno collocati a riposo con i nuovi limiti di età di cui all'articolo 13****, saranno applicate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.*

6. ***A decorrere dall'anno 2004 i pensionamenti previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa*** *attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni* (Enfasi nostra).

Richiamata la normativa, occorre sottolineare che la questione sottoposta all'esame di questo Giudice – ovvero vagliare la possibilità di riconoscere anche al personale di cui al comma 5 collocato a riposo con sistema contributivo o misto il beneficio dei quattro scatti del 2,5

per cento previsto dal comma 3, oltre al coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età previsto dal comma 4 - si colloca in un quadro giurisprudenziale caratterizzato da un evidente e tutt'ora non composto contrasto interpretativo in ordine alla portata dell'art. 27, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 334 del 2000.

2.1. In proposito, secondo un primo orientamento, favorevole alla domanda dei ricorrenti, inaugurato dalla Sezione giurisdizionale per la Liguria con la sentenza n. 94 del 2022 e poi ribadito, con più ampia articolazione argomentativa, dalle sentenze della medesima Sezione n. 111 del 2023, n. 12 del 2024 e n. 59 del 2026, il comma 5 dell'art. 27 assumerebbe natura di clausola di salvaguardia destinata ad estendere ai funzionari già in servizio alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 336 del 1982, non ricompresi nella previsione del comma 1 e collocati a riposo con i nuovi limiti di età di cui all'art. 13, l'intero complesso delle misure compensative previste dai commi 3 e 4.

In tale prospettiva, particolare rilievo viene attribuito al dato letterale del comma 5, che richiama le disposizioni "di cui ai commi 3 e 4" mediante l'uso della congiunzione "e", ritenuta espressiva di un rinvio congiunto e non alternativo.

Sul punto, la sentenza ligure n. 111 del 2023 ha, inoltre, precisato che il beneficio dei quattro scatti opererebbe sulla quota retributiva della pensione, mentre il coefficiente di trasformazione di cui al comma 4 inciderebbe sulla quota contributiva, sicché i due meccanismi non sarebbero sovrapponibili, ma destinati ad operare su segmenti diversi del trattamento.

La successiva sentenza n. 12 del 2024, a sua volta, ha aggiunto un ulteriore argomento, osservando che l'esclusione dei pensionati in regime misto dal beneficio dei quattro scatti finirebbe per avvantaggiare proprio i titolari di trattamento interamente retributivo, normalmente più favorevole, determinando una disparità difficilmente compatibile con la funzione compensativa della disciplina transitoria.

Nello stesso solco si collocano la sentenza n. 108 del 2026 della Sezione Abruzzo e la sentenza n. 118 del 2026 della Sezione Emilia-Romagna. La prima, infatti, valorizza l'*incipit* del comma 4, riferito ai "funzionari di cui al comma 3" il cui trattamento sia liquidato "in tutto o in parte" con il sistema contributivo, traendone la conclusione che anche i titolari di pensione mista devono necessariamente essere già compresi nell'ambito soggettivo del comma 3 poiché, diversamente, il comma 4 finirebbe per riferirsi ad un insieme privo di destinatari. La Sezione emiliana, poi, pur dando atto dell'esistenza di precedenti contrari anche all'interno della stessa Sezione, ha ritenuto decisivo il dato testuale del comma 5 e la finalità perequativa della disciplina, diretta a neutralizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'anticipazione del collocamento a riposo rispetto al precedente limite dei sessantacinque anni.

2.2. Ad opposto esito perviene, tuttavia, un diverso e consistente orientamento, sviluppatosi soprattutto nel 2026, che nega la cumulabilità dei benefici e reputa il comma 5 norma di estensione soggettiva delle discipline dettate dai commi 3 e 4, ma non anche fonte

di attribuzione simultanea di entrambe le misure.

In tale senso si pone, anzitutto, la sentenza n. 66 del 2026 della Sezione Piemonte, la quale, pur riconoscendo l'oggettiva difficoltà interpretativa della disposizione, afferma che i benefici previsti dai commi 3 e 4 hanno natura alternativa, essendo il primo correlato alla pensione determinata secondo il sistema retributivo e il secondo destinato ai trattamenti liquidati in tutto o in parte con il sistema contributivo. Secondo tale pronuncia, il richiamo ai "funzionari di cui al comma 3" contenuto nel comma 4 non sarebbe sufficiente a rendere cumulabili i benefici, ma servirebbe soltanto ad individuare la platea dei funzionari interessati dall'abbassamento dei limiti di età, mentre l'assenza, nel testo del comma 4, di espressioni quali "anche", "inoltre" o "in aggiunta" impedirebbe di ricavare un cumulo non espressamente previsto dal legislatore.

La sentenza n. 69 del 2026 della Sezione Emilia-Romagna, di segno opposto rispetto alla citata e successiva n. 118 del 2026 della medesima Sezione, valorizza a sua volta una lettura sistematica della norma, sostenendo che il comma 5 non possa essere inteso come previsione di una terza categoria di beneficiari titolari di entrambi i vantaggi, ma debba essere letto come rinvio alle discipline alternative dei commi 3 e 4, da applicare in ragione del sistema pensionistico concretamente utilizzato.

Nella stessa direzione si collocano la sentenza n. 35 del 2026 della Sezione di Bolzano, secondo cui il rinvio alle "disposizioni" dei commi 3 e 4 comprende anche i rispettivi presupposti applicativi, con la

conseguenza che il pensionato in regime misto può beneficiare soltanto del meccanismo correttivo previsto dal comma 4, nonché la sentenza n. 39 del 2026 della Sezione Basilicata, che riprende l'impostazione piemontese, qualificando i quattro scatti come beneficio proprio dei trattamenti integralmente retributivi e il coefficiente di trasformazione come misura corrispondente per i trattamenti misti o contributivi.

Analoga conclusione è stata raggiunta dalla sentenza n. 127 del 2026 della Sezione Veneto, la quale insiste sul fatto che il comma 5 non introdurrebbe un regime autonomo e più favorevole, ma si limiterebbe ad estendere ai soggetti ivi contemplati il medesimo assetto regolatorio dei commi precedenti, con applicazione differenziata dell'uno o dell'altro beneficio in funzione del relativo presupposto pensionistico.

Infine, la sentenza n. 30 del 2026 della Sezione Umbria, richiamando gli arresti contrari appena indicati, ha ritenuto che la finalità del comma 5 sia quella di equiparare i funzionari non compresi nel comma 1 al personale già disciplinato dal regime transitorio, senza però alterare la natura alternativa dei due strumenti correttivi previsti dal legislatore.

2.3. Da quanto appena osservato emerge un contrasto non meramente occasionale, ma strutturato su due opposte letture della medesima disposizione: da un lato, quella che privilegia il dato letterale del rinvio congiunto e la funzione compensativa unitaria dell'art. 27, ravvisando nei commi 3 e 4 misure compatibili specie se incidenti su componenti diverse del trattamento; dall'altro, quella che valorizza la specialità dei benefici pensionistici, la distinzione tra

sistema retributivo e sistema misto/contributivo e l'esigenza di evitare una duplicazione di vantaggi non espressamente prevista, interpretando il comma 5 come norma di estensione soggettiva delle discipline, ma non di cumulo automatico delle stesse.

2.4. Tanto premesso, ritiene questo Giudice di dover aderire al secondo degli orientamenti richiamati, apparendo maggiormente persuasiva la lettura restrittiva dell'art. 27 del d.lgs. n. 334 del 2000, secondo cui il comma 5 non introduce un autonomo diritto al cumulo dei benefici previsti dai commi 3 e 4 – neanche *pro quota* - ma opera quale disposizione di estensione soggettiva delle rispettive discipline, da applicare in relazione ai presupposti propri di ciascuna di esse.

In tal senso depongono le seguenti considerazioni.

2.4.1. In primo luogo, l'interpretazione patrocinata dai ricorrenti non considera adeguatamente la complessiva e complessa evoluzione normativa che ha interessato il ruolo dei Commissari di Polizia. Detto ruolo, infatti, per quanto qui di interesse, è stato oggetto di organica disciplina con Legge 1° aprile 1981, n. 121, d.P.R. 24 aprile 1982, nn. 335 e 336, della successiva modifica con il d.lgs. n. 334 del 2000 – si rammenta recante *il Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78* nonché dei diversi interventi di riforma, tra i quali il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, che ha inciso sull'assetto ordinamentale del personale della Polizia di Stato attraverso, tra l'altro, l'unificazione del ruolo dei commissari con quello dei dirigenti e la soppressione del ruolo direttivo speciale.

In particolare, per esigenze di sinteticità, ci si deve limitare ad osservare che il ruolo dei Commissari ha registrato una evoluzione in ordine alla propria articolazione nonché ai requisiti d'accesso (anche con riguardo al limite d'età) e, pertanto, per interpretare correttamente la volontà del Legislatore, occorrerebbe tener conto del quadro storico presente al momento dell'approvazione del d.lgs. 334/2000.

L'art. 27 nel distinguere *gli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336* (comma 1) e *gli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale di pubblica sicurezza, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, non ricompresi nella previsione di cui al comma 1 e che saranno collocati a riposo con i nuovi limiti di età di cui all'articolo 13* (comma 5) ha invero individuato due platee distinte di soggetti riferendosi pur sempre implicitamente agli appartenenti al ruolo dei Commissari e nella considerazione dei requisiti d'accesso a detto ruolo vigenti in quel momento.

In tale contesto, la distinzione terminologica operata dall'art. 27 tra i "funzionari" contemplati dai commi 3 e 4 e gli appartenenti al ruolo dei commissari e dei dirigenti richiamati dal comma 5, rimasta immutata nonostante le profonde modifiche ordinamentali intervenute, pertanto, deve assumere una ulteriore valenza interpretativa. Essa depone, infatti, nel senso che il comma 5 avesse la

funzione di estendere ad una platea soggettiva differente - ma comunque circoscritta in quel momento storico - le discipline già delineate dai commi precedenti, senza però alterarne la struttura né introdurre una sommatoria automatica dei benefici ivi previsti.

La successiva evoluzione normativa, attraverso l'unificazione della carriera, ha, invece, progressivamente ampliato detta platea tradendo di riflesso l'originaria finalità dell'art. 27 di perseguire una sorta di neutralità previdenziale, nonostante l'anticipazione del pensionamento.

In altre parole, al momento dell'approvazione dell'art. 27, la platea destinataria dell'intervento anticipatorio del pensionamento registrava, in alcuni casi, una decurtazione della carriera utile che riduceva il servizio anche a periodi inferiori ai 40 anni e, pertanto, le previsioni contenute ai commi 3 e 4 avevano il concreto effetto di ridurre detto effetto dannoso, con il dichiarato intento di approdare ad una concreta neutralità previdenziale, mediante una sorta di *fictio iuris* in grado di riequilibrare il trattamento pensionistico rispetto agli anni di carriera che gli interessati avrebbero avuto in assenza di quell'intervento normativo.

I citati interventi di modifica successivi al d.lgs. 334/2000 hanno, invece, avuto l'effetto di ampliare il ruolo dei commissari consentendo a molti di questi di raggiungere i nuovi limiti di età introdotti dall'art. 13 anche con carriere ultraquarantennali e, pertanto, ove si applicassero i meccanismi di cui ai commi 3 e 4 nel senso proposto da parte ricorrente, si giungerebbe ad una *fictio iuris* in grado di condurre,

invece, ad una valorizzazione di carriera quasi cinquantennale sul piano figurativo tradendo - come detto – l'originaria ratio di assicurare una neutralità previdenziale all'intervento di riforma.

Ne costituisca riprova il fatto che tutti gli odierni ricorrenti hanno già ricevuto una valorizzazione di carriera con periodi di servizio di circa 44/45 anni.

La prospettazione della parte ricorrente secondo la quale, in assenza della congiunta applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 27, i ricorrenti subirebbero un danno in ragione dell'anticipazione dell'età pensionabile non risulta, quindi, convincente in quanto si ritiene, piuttosto, che avrebbe l'effetto di produrre una sostanziale duplicazione del beneficio.

2.4.2. Va poi considerato che la citata evoluzione normativa, pur incidendo diffusamente sul l'intero assetto normativo, nel tempo, non ha mai interessato l'art. 27, nonostante il sistema previdenziale nel suo complesso abbia parallelamente registrato una progressiva contrazione – sino alla sua effettiva sterilizzazione - dei benefici di carattere retributivo.

In tal senso, si ritiene particolarmente significativo che il Legislatore abbia lasciato intatta la struttura compensativa dell'art. 27, pur intervenendo in modo massiccio sul resto del decreto, nella ragionevole considerazione che l'articolazione delle diverse disposizioni conteneva già al proprio interno una genetica distinzione tra i diversi regimi previdenziali alla quale corrispondeva una diversa distribuzione dei benefici.

La prospettazione dei ricorrenti si muove, invece, in senso non coerente con il più generale procedimento di riforma del sistema previdenziale pubblico, progressivamente orientato verso il riconoscimento di benefici ancorati a prestazioni lavorative effettivamente rese ed alla relativa contribuzione, secondo una logica ormai esclusivamente contributiva, in quanto riconosciuta come unica davvero sostenibile nel lungo periodo. Secondo la prospettiva dei ricorrenti, infatti, si approderebbe all'attribuzione, ai titolari di trattamento misto, anche di un beneficio costruito sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento e tipicamente riferibile alla componente retributiva finendo per introdurre un effetto espansivo non chiaramente voluto dal legislatore e difficilmente conciliabile con la *ratio* di progressivo superamento dei meccanismi pensionistici sganciati dalla contribuzione effettiva.

2.4.3. La tesi del cumulo, peraltro, rende meno intellegibile la stessa articolazione del sistema contemplato dall'art. 27 in tre commi distinti (3, 4 e 5). Se davvero il legislatore avesse inteso attribuire indistintamente ai destinatari del comma 5 tanto i quattro scatti quanto il coefficiente di trasformazione, la previsione avrebbe ben potuto essere formulata in termini assai più lineari, mediante una disciplina unitaria o, al più, mediante una bipartizione fondata sulla distinzione tra trattamento retributivo e trattamento contributivo o misto, senza necessità di scandire la regolazione in tre distinti momenti normativi. La scelta di dedicare il comma 3 al beneficio dei quattro scatti, il comma 4 al diverso meccanismo applicabile ai trattamenti liquidati in tutto o

in parte con il sistema contributivo e il comma 5 all'estensione delle "disposizioni" precedenti ad una platea ulteriore depone, invece, per una lettura che conserva autonomia e coerenza a ciascun segmento della norma.

Ne consegue che il rinvio contenuto nel comma 5 deve essere inteso come richiamo alle discipline dei commi 3 e 4 nella loro interezza, comprensive dei rispettivi presupposti applicativi, e non come attribuzione cumulativa ed automatica di entrambi i benefici, ritenendo sostanzialmente che il legislatore abbia, invero, omesso di utilizzare il termine "rispettivamente" prima del richiamo alle "disposizioni di cui ai commi 3 e 4" contenuto alla fine del quinto comma.

Tale interpretazione, oltre a rispettare la specialità delle misure in esame, evita di trasformare una disposizione transitoria e derogatoria in fonte di duplicazione di vantaggi pensionistici non esplicitamente prevista, risultando perciò preferibile rispetto alla lettura estensiva proposta dai ricorrenti. Deve, infatti, rammentarsi che i regimi agevolativi o premiali hanno chiaramente carattere eccezionale e, pertanto, di "stretta" interpretazione.

Conclusivamente si ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Restano assorbite le ulteriori questioni.

3. Per ciò che attiene alle spese giudiziali, la complessità della questione trattata e la presenza di più orientamenti non consolidati della giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, il giudice Unico per le Pensioni, definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso;

- compensa le spese.

Così deciso all'esito della camera di consiglio del 17 settembre 2026.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(*f.to digitalmente*)

Depositata in segreteria nei modi di legge
Palermo, 21 settembre 2026
Pubblicata il 21 settembre 2026
Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(*f.to digitalmente*)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione
del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di tutti i ricorrenti menzionati,
nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo 21 settembre 2026

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)